

Agibilità art. 80 TULPS – IMPIANTI SPORTIVI- Agibilità dell'impianto sportivo

Con la presente si intende richiamare la Vostra attenzione ALLA VERIFICA DELL'IDONEITA' DEGLI IMPIANTI SPORTIVI o Spazi sportivi polifunzionali nei quali verranno svolte **manifestazioni sportive**).

Per l'utilizzo dell'impianto, con accesso del pubblico, è necessario che per l'area adibita a manifestazione, risulti certificata l'agibilità per manifestazioni sportive.

Per l'utilizzo dell'impianto, con accesso del pubblico, deve essere rilasciata licenza ex art. 68 Tulps, previo parere di agibilità e sicurezza ex art. 80 Tulps, rilasciato dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo.

Se il numero degli spettatori è inferiore o uguale a 5000 persone, il parere sarà fornito dalla **Commissione Comunale di vigilanza**, istituita ai sensi dell'art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del Tulps, L'insieme dei pareri rilasciati dai diversi componenti, per iscritto ed in seduta comune, con l'intervento di tutti nella stessa seduta, concorre a formare il **parere della Commissione sull'agibilità della struttura e degli impianti**.

Poiché tra i componenti della Commissione di Vigilanza, sia Comunale che Provinciale, figura anche il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, il parere espresso in ordine all'agibilità e sicurezza della struttura assorbe anche quello sulle norme antincendio.

Pertanto, in caso di parere positivo, vi è l'agibilità della struttura e l'ufficio comunale potrà rilasciare la licenza ai sensi dell'art. 68 Tulps per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di spettatori; il numero di questi ultimi che potrà accedere all'impianto sportivo dovrà essere indicato nel citato parere della Commissione e riportato nella licenza.

In caso di parere negativo della Commissione, il campo sarà privo del requisito dell'agibilità e sicurezza: conseguentemente, non potrà essere rilasciata alcuna licenza e non potranno essere disputate gare o manifestazioni.

Infine, si ritiene opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 141 del predetto Regolamento di esecuzione Tulps, **per le strutture con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**, il parere della Commissione, Comunale, **può essere sostituito da una relazione tecnica redatta da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, perito industriale, purché iscritti ai relativi albi, che attesti il rispetto delle regole tecniche per la sicurezza e l'agibilità degli impianti**, Tale relazione verrà comunque visionata dalla C.C.V.L.P.S..